

## **Polizza sanitaria per il clero-1995**

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

### **Polizza sanitaria in favore del Clero**

#### **tra l'I.C.S.C. e la Società Cattolica di Assicurazione**

*Miglioramenti apportati con decorrenza 1.6.1995*

#### **L.V.D. LXXXVI (1995) p. 491**

1. Per il ricovero presso l'Istituto di cura è sufficiente che i medici dell'Istituto presso il quale il sacerdote è ricoverato attestino esclusivamente l'esistenza di una delle situazioni patologiche espressamente indicate nella polizza. (Vedi art, 15-D polizza)

2. Fino al 31.5.1995 le spese sostenute per l'acquisto di apparecchi protesici erano rimborsate solo se l'applicazione degli stessi avveniva durante un intervento chirurgico (esempio: applicazione di by-pass nel corso di un intervento chirurgico al cuore). (Art. 15-E polizza).

Dal 1 giugno 1995 invece la Società risponde delle spese sostenute dal Sacerdote per l'acquisto di apparecchi protesici resi necessari dagli eventi sotto descritti e nei limiti di seguito stabiliti:

- *protesi articolate* sostitutive di arto, prescritte dal medico curante, la cui applicazione si renda necessaria a seguito di amputazione di arto conseguente a malattia od infortunio avvenuto dopo il 31.5.1995. Il rimborso viene riconosciuto fino alla concorrenza di L. 1.000.000 per ciascun Assicurato e per anno assicurativo;

- protesi oculari, prescritte dal medico curante successivamente ad interventi chirurgici per cataratta, cheratocono, otticopatia. L'intervento chirurgico deve risultare come eseguito dopo il 31 maggio 1995 ed il rimborso viene riconosciuto fino alla concorrenza di L. 500.000 per ciascun Assicurato e per anno assicurativo;

- protesi acustiche, prescritte dal medico curante conseguenti a processi ortosclerotici e lesioni traumatiche con soglia percettiva inferiore alla normale distanza di conversazione.

Tale garanzia è operante per i suddetti stati patologici insorti dopo il 31 maggio 1995 ed il rimborso viene riconosciuto fino alla concorrenza di L. 500.000 per ciascun Assicurato e per anno assicurativo.

Le suddette garanzie migliorative non sono operanti per tutte le malattie degenerative della senescenza manifestatesi dopo il compimento dei 65 anni.

Si intende inoltre escluso dalla garanzia il rimborso delle spese di sostituzione o riparazione di protesi rese necessarie da usura, guasto o rottura delle protesi medesime. Il rimborso verrà effettuato su presentazione delle notule, fatture, ecc. quietanzate ed accompagnate dalla relativa prescrizione medica.